



Università
per Stranieri
di Perugia

D.D.G. n. 214 del 04/08/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Visto che il prossimo 28 febbraio 2017 sarà in scadenza il contratto stipulato con G.B.S. General Broker Service S.p.A con sede legale in Via Angelo Bargoni, n.54, 00153 ROMA per l'affidamento quinquennale del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo dell'Università per Stranieri di Perugia;

Ritenuto che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenti profili di sostanziale complessità con riferimento sia alla valutazione complessiva del quadro di rischio, sia alla gestione dei rapporti con le diverse Compagnie con cui vengono stipulati i singoli contratti assicurativi;

Considerato, in particolare, che nel mese di giugno 2017 e settembre 2017 andranno a scadere le coperture assicurative dell'Ateneo e sarà necessario provvedere a nuovi affidamenti secondo le regole di legge, e che la predisposizione dei relativi capitolati speciali di polizza costituisce uno speciale e contingente elemento di aggravio di complessità dell'attività di gestione della materia assicurativa cui l'Ateneo avrebbe difficoltà a far fronte contando unicamente sulla ridotta dotazione di personale delle strutture competenti;

Considerato che le Pubbliche Amministrazioni nel ricorrere delle condizioni descritte possono, quale ausilio fondamentale nell'attività di riduzione dei rischi e gestione dei contratti assicurativi, fare ricorso a competenze esterne che possono essere efficacemente rinvenute nella figura di un broker assicurativo, figura professionale prevista dall'art.109, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 209/2005, il cui onere non andrebbe direttamente a gravare sul bilancio di Ateneo;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'affidamento di un incarico di brokeraggio assicurativo, allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata che risulti idonea a soddisfare l'interesse di questa Amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ";

Valutato che, per un servizio di durata triennale con opzione di un rinnovo annuale, si possono ragionevolmente prevedere, sulla base dell'esperienza pregressa, dei dati pubblicamente acquisibili e dell'ammontare di € 66.814,25 dei premi per servizi assicurativi accertato allo stato per le annualità in corso, che le remunerazioni percepibili dal broker in ragione del prospettato affidamento non supererebbero la soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazioni, anche telematiche;

Accertato, per il tramite degli uffici competenti d'Ateneo, che il servizio di cui trattasi non può essere acquisito mediante ricorso a convenzioni Consip o al MePA, in quanto non risultano attive, allo stato, né convenzioni, né bandi MePA relativi a servizi di brokeraggio assicurativo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisizione del servizio in parola, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del ridetto Decreto legislativo, mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che devono essere rispettati i principi indicati dagli artt. 30 e 36 del citato decreto legislativo, in quanto le modalità procedurali prevedono un'apertura al mercato con il rispetto tra l'altro del principio della libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza ed in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;


Visto l'art. 77 comma 3 del citato decreto legislativo ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso di contratti inferiori alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che a fronte dell'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non discendono oneri diretti a carico dell'ente, atteso che l'attività di brokeraggio viene remunerata dalle compagnie di assicurazione e calcolata in percentuale sui premi di tutte le polizze assicurative in essere, le quali prevedono la clausola broker;

DECRETA:

- di avviare le procedure di selezione per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni a decorrere dal 1 marzo 2017, con facoltà per l'Ateneo di procedere ad un rinnovo annuale, per un importo complessivo stimato, in via presuntiva, inferiore a € 40.000,00 mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l'interesse ad essere successivamente invitati, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di approvare, all'uopo, lo schema di avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'Università per Stranieri di Perugia, schema che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università per Stranieri di Perugia nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore Generale
(dott. Cristiano Nicoletti)



Servizio Contratti e Appalti mf

